

Stagione Sportiva 2018-19

Tornei Coppe e Rassegne di Calcio

COMUNICATO UFFICIALE
N. 01 del 23 / 07 / 2018



facebook

k

Sostieni lo sport di base
Chiedi l'amicizia su Facebook a:
“Uisp Lombardia”

Il Comunicato comprende:

- Organigramma
- Norme di partecipazione attività 2018-19
Struttura Attività Regionale Calcio



ORGANIGRAMMA STRUTTURA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA

Responsabile Struttura Attività Calcio

- Segreteria
- Contabilità

Tommaso Ramundo

Luigi Montalenti
Lorenzo Scano

Coordinatore Attività

Luca Ruspini

Settore Arbitrale

Maurizio Casapollo

Giudice disciplinare di I° grado

Luigi Montalenti

Giudice disciplinare di II° grado

Coordinatore
Commissione giudicante

Lorenzo Scano

Massimo Nanni
Raciti Domenico

COMUNICAZIONI alle SOCIETA'

Operatore BLSD

Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto del 26 giugno 2017 Ministero della Salute ha introdotto le linee guida sulla dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (**30 giugno 2017**).

Tutela Sanitaria

La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell'idoneità fisica, quindi l'obbligo del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità..

Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

Nuova App, gestione

Nel corso delle manifestazioni regionali verrà utilizzata l'app, che permetterà di seguire le fasi delle gare tramite lo smartphone .

Al sito regionale, tutti i partecipanti potranno visionare: calendari, classifiche ed eventuali sanzioni.

Sarà inoltre possibile ai dirigenti registrarsi al sito predisposto per ricevere le web-app per avere informazioni sulle prossime gare in programma, gestire le distinte e i numeri maglia con pochi e semplici tocchi sul proprio telefonino.

NORME di PARTECIPAZIONE ATTIVITA' STAGIONE SPORTIVA 2018-19

PREMESSA

Le presenti norme specificano alcune **regole e deroghe** della Normativa Generale della S.d.A. Calcio UISP, al regolamento del gioco calcio ed. 2010 con le successive variazioni ed integrazioni e alla Regolamentazione degli Atleti tesserati F.I.G.C. all'attività ufficiale della S.d.A. Calcio Uisp "Circolare **31 Maggio 2018**"

La Normativa Generale (N.G.) 2016 si può consultare ed eventualmente scaricare dal sito della S.d.A. Calcio www.uisp.it/lombardia

Parte quarta - Regolamento dell'attività

Art. 2 - 3 R.A. La stagione sportiva - Classificazione dell'attività

L'attività della Lega Calcio inizia il 01 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019.

La Normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede che per gli Atleti partecipanti alle gare siano in possesso del certificato medico che ne attestino la specifica idoneità.

Il rispetto della **NORMATIVA** è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

Articolazione dei campionati/rassegne:

Ogni manifestazione: Torneo Regionale, Coppa Lombardia, Torneo UISPino, Summer Cup, C11 Over 35, Calcio a 7 e Calcio a 5 saranno regolamentati da proprie Norme di partecipazione che andranno a integrare/modificare le seguenti:

Attività agonistiche di prestazione

Calcio a 11 (undici) calciatori, con formula girone unico con gara di solo andata.

- Supercoppa 2018 **21/10/2018**
- UISPino **11/11/2018**
- Torneo Regionale e Coppa Lombardia **18-25/11/2018**
- Summer Cup **18/11/2018**

Le gare dei Torneo Regionale, Coppa Lombardia e Summer Cup si svolgeranno nel giorno di domenica.

Le Associazioni al momento dell'iscrizione dovranno comunicare l'ora di disputa delle gare casalinghe.

Attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità competitive

Calcio a 7 (sette) calciatori, con formula girone unico con gare di solo andata.

- Manifestazione C7 **08 - 09 Giugno 2019**

Calcio a 5 (cinque) calciatori, con formula girone unico con gare di solo andata.

- Manifestazione C5 **08 - 09 Giugno 2019**

Calcio a 11 Over 35 (undici) calciatori, con formula girone unico con gare di solo andata.

- Manifestazione C11 Over 35 **08 - 09 Giugno 2019**

Parte quarta - Regolamento dell'attività

Art. 8 R.A. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo

Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della S.d.A. Calcio. In difetto, la S.d.A. può alternativamente disporre:

- la non effettuazione della gara successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti;
- il prelievo coattivo, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, tramite un incaricato della S.d.A. Calcio, munito di regolare mandato scritto.

In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del Delegato della S.d.A. Calcio, l'Arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara.

Anche in tal caso l'Associazione è ritenuta, a tutti gli effetti, rinunciataria. Il presente articolo è inderogabile.

Art. 16 R.A. Tesseramento

Si precisa:

chi intende partecipare all'attività della S.d.A. Calcio deve tesserare i propri atleti presso la UISP Territoriale di competenza, la richiesta di tesseramento non sarà più accettata dopo il **31 marzo 2019, ad eccezione delle rassegne over 35, calcio a 7 e a 5 la richiesta di tesseramento non sarà più accettata dopo il 30-04-2019.**

Le Società devono inviare un tabulato (in formato xlsx) emesso direttamente dall'ufficio tesseramento e vidimato dal Responsabile S.d.A. Territoriale di appartenenza contenente i nominativi dei tesserati, numero di tessera etc.....

Eventuali tesseramenti effettuati successivamente, le Società dovranno richiedere l'aggiornamento del tabulato ed inviarlo tramite mail-fax alla S.d.A. Calcio, evidenziando i nuovi tesserati e indicando la data del tesseramento, prima che il tesserato partecipi alla gara.

La mancata applicazione di tale comunicazione, comporterà una sanzione amministrativa pari a € 10,00 (dieci/00 Euro).

Art. 23 R.A. Tutela sanitaria

La UISP ha il compito di promuovere momenti informativi specifici nel campo della prevenzione e della tutela sanitaria, superando il concetto d'idoneità fisica come mero adempimento burocratico e sancendo la sua trasformazione in un reale strumento di prevenzione ed educazione sanitaria che favorisca anche la cosciente assunzione di responsabilità da parte del praticante, le Società sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla UISP in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.

Le Società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica, al fine di accertarne l'idoneità sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:

- A) il certificato d'idoneità generica per gli atleti partecipanti all'attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità competitive
- B) il certificato d'idoneità specifica per gli atleti partecipanti all'attività agonistica di prestazione

Il Presidente della Società deve conservare le certificazioni d'idoneità rilasciate ai suoi associati, Egli è per legge, ritenuto Responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento, eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcuna validità, le Società ed i loro Presidenti sono responsabili civilmente dell'osservanza di quanto previsto dalle Leggi in materia e sopra riportate, il Presidente e il Dirigente firmatario della distinta di gioco sono responsabili anche penalmente.

Art. 33 R.A. Classifiche

La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- **3 (tre)** punti per ogni gara vinta,
- **2 (due)** punti per la vittoria ai tiri di rigore
- **1 (uno)** punto per la sconfitta ai tiri di rigore,

- **0 (zero)** punti per ogni gara persa.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, al termine del girone, per determinare le posizioni di classifica, si applicheranno nell'ordine i criteri esposti all'art. 33 RA punti da a) a f) e da 1) a 5); in caso di ulteriore parità e punto f) si procederà al sorteggio.

Si precisa che ai punti d,e e 2,4,5 vengono considerate le reti risultanti al termine dei tempi regolamentari (con esclusione di quelle realizzate con gli eventuali tiri di rigore per il conseguimento dei punti in classifica).

Art. 37 R.A. Direzione delle gare

Le gare sono dirette:

- C11 e C11 Over 35 da terna arbitrale
- C7-5 da arbitro singolo

Art. 38 R.A. Assenza dell'Arbitro Designato

1 - in assenza della terna arbitrale (C11) / arbitro (C7-C5) designati si proseguirà come segue:

- nel caso fosse presente in tribuna un arbitro effettivo della S.d.A. Calcio dell'UISP o di altro Ente convenzionato, le Associazioni dovranno affidare allo stesso la direzione della gara e le Società nei campionati di calcio a 11 metteranno a disposizione gli assistenti di parte;

2 - in assenza di un componente della terna arbitrale (C11) si proseguirà come segue:

- la gara può essere diretta da uno dei due assistenti ufficiali, possibilmente dall'assistente n.1 e le Società metteranno a disposizione gli assistenti di parte;

La società che si rifiutasse di accettare la direzione della gara in contrasto con quanto sopra riportato sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.

Art. 40 R.A. Assistente di parte

Non possono svolgere la funzione di assistenti di parte i tesserati colpiti da squalifica.

Art. 46 R.A. par. 4 Norme di partecipazione

I reclami e/o istanze devono essere inoltrate alla Segreteria della S.d.A.Calcio Regionale Via Guerzoni, 23 - 20158 Milano.

Art. 47 R.A. Comunicato Ufficiale (CU)

Il Comunicato ufficiale verrà pubblicato (salvo imprevisti), alle ore 18,00 del venerdì successivo al turno di gara e messo a conoscenza delle Società partecipanti all'attività.

Da tale momento il Comunicato Ufficiale, si ritiene a tutti gli effetti conosciuto in ogni sua parte, si precisa che le sanzioni, che comportano squalifiche dei tesserati, devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal principio della squalifica automatica.

Il Comunicato Ufficiale verrà pubblicato (salvo imprevisti) alle ore 18,00 del venerdì successivo al turno di gara e messo a conoscenza delle Società partecipanti all'attività tramite:

- l'invio del medesimo con mezzo idoneo alle Società (e-mail, fax e altro) da parte della Lega Calcio
- la pubblicazione dello stesso sul sito internet ufficiale (www.uisp.it/lombardia);

Art. 51 R.A. Tempi di gara

1 - **tempi di gara, attività agonistica di promozione**, sono stabiliti per ogni categoria come segue:

- C11 n. 2 tempi ognuno di 40 minuti;

Nota: C11 - Le gare verranno disputate di domenica secondo calendario, nella seguente fascia di orario: **- pomeriggio inizio gare tra le ore 14,00 massimo ore 16,00..**

2 - tempi di gara, attività carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico seppur con modalità

Competitive sono stabiliti per ogni categoria come segue:

- C11 Over 35 n. 2 tempi ognuno di 35 minuti.
- C7 n. 2 tempi ognuno di 20 minuti;
- C5 n. 2 tempi ognuno di 20 minuti.

Art. 52 R.A. Anticipi e posticipi delle gare

La S.d.A. Calcio, può stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.

Le Associazioni hanno facoltà di anticipare gare in calendario, purché entrambe ne diano motivata comunicazione scritta, con atto ricettizio, alla S.d.A. Calcio competente, almeno 15 giorni prima, della data prevista per la disputa della partita.

La S.d.A. Calcio darà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul comunicato dell'attività, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione, tutte le variazioni saranno invalidate a ogni effetto se non pubblicate sul Comunicato Ufficiale

Art. 55 R.A. Recupero gare, comma a) - b)

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate prima della gara successiva in calendario con un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni.

La S.d.A. Calcio potrà stabilire d'ufficio, il recupero delle gare, per motivi organizzativi, qualora pervenisse presso la Segreteria un accordo di entrambe le società, tale accordo verrà vagliato dalla S.d.A. Calcio, la gara comunque dovrà essere recuperata prima della giornata successiva.

In caso di eventi atmosferici di particolare entità, le Società ed i Comitati Provinciali S.d.A. Calcio interessati, sono tenuti a contattare il Coordinatore dell'Attività e la Segreteria della S.d.A. Calcio, per informazioni in merito, entro le ore 20,00 del sabato antecedente la gara.

Art. 58 R.A. Adempimenti preliminari

Almeno 20 minuti prima dell'orario ufficiale della gara, **l'accompagnatore ufficiale (che deve essere obbligatoriamente indicato in distinta)** deve presentare all'arbitro:

- tre copie della lista gara;
- le tessere (vidimate dalla S.d.A. Calcio Territoriale) degli atleti/dirigenti ammesse all'interno del recinto di gioco;
- i documenti d'identità delle persone ammesse nel recinto di gioco.

Comma c) : si precisa che i documenti di riconoscimento validi sono solo ed **esclusivamente**:

- Carta d'Identità; Patente di Guida; Passaporto; etc.....

Art. 59 R.A. Lista di gara

La lista di gara deve indicare:

- a) gli estremi identificativi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome e il numero di tessera UISP (calciatori, dirigenti, etc...);
- e) gli atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice Capitano.

Art. 60 R.A. Tempi d'attesa

Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre, è fissato nella durata di un tempo di gara.

Art. 61 R.A. Obblighi dei Tesserati e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare.

- b) Le squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie.
- g) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari, per la disputa della gara, la squadra seconda nominata deve mettere a disposizione n. 2 (due) palloni regolamentari.

Art. 63 R.A. Sostituzione dei calciatori

Le Società nel corso delle gare hanno la facoltà di sostituire:

1 - calcio a 11 (undici) calciatori:

n.7 (sette) calciatori senza vincolo di ruolo.

La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che s'intendono sostituire deve essere effettuata, con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori dal terreno di gioco;

2 - calcio a 7 (sette) calciatori:

Le sostituzioni sono illimitate e devono essere effettuate esclusivamente dalla squadra in possesso del pallone, a gioco fermo, nei seguenti casi:

- calcio di rinvio
- calcio di punizione

inoltre le sostituzioni possono essere effettuate nei seguenti casi:

- dopo un rete segnata
- nell'intervallo
- per infortunio di un calciatore partecipante al gioco

3 - Calcio a 5 (cinque) calciatori:

Le sostituzioni sono illimitate, un giocatore sostituito potrà nuovamente prendere parte al gioco.

Parte quinta - Regolamento di disciplina

Sezione III - Efficacia delle sanzioni

Art. 46 R.D. Esecuzioni delle sanzioni

d) I tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla S.d.A. Calcio colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino quando la sanzione non sarà interamente scontata.

La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.

Le ammonizioni e la squalifica per una giornata di gara, relativa alla doppia ammonizione, non sarà scontata nella fase delle finali regionali.

Art. 47 R.D. Sospensione della decorrenza delle sanzioni

Alle sanzioni di squalifica a tempo, di entità inferiore ad un anno, non viene applicata la sospensione dell'esecuzione nel periodo di inattività.

Art. 72 R.D. Preavviso di presentazione del reclamo

Il reclamo deve essere preannunciato all'organo disciplinare di prima istanza con telegramma oppure fax, da inviare alla S.d.A. Calcio competente non oltre 24 ore dal termine della gara e deve indicare, a pena d'inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

I reclami devono essere accompagnati dalle relative cauzioni (pena l'inammissibilità).

Se la scadenza cade in un giorno festivo, la medesima è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 91 - RD - Filmati

Ai soli fini disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi competenti di disciplina e del Responsabile della S.d.A. Calcio, hanno lo stesso valore delle prove legali anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

Deroga alla circolare del 31 maggio 2018 - Regolamentazione ed integrazione della partecipazione - atleti tesserati FIGC

Ad integrazione gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno partecipato a manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1^a categoria, giovanili allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale nel numero massimo di n. 2 (due) giocatori per gara possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, sono esclusi gli Juniores fuori quota.

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia

Carta dei Principi - Art. 2 comma e)

Ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui.

Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica e morale.

In caso di inosservanza del presente articolo, la S.d.A. Calcio può applicare le sanzioni amministrative provvedimenti disciplinari previste dalla Normativa che possono anche essere di esclusione dai campionati o manifestazioni.

Tale sanzione si applica alle Associazioni inadempienti, può comportare la sospensione dell'efficacia della tessera (cartellino sportivo) di singoli tesserati.

* * * * *

In particolare si precisa che, le società d'appartenenza - con i propri dirigenti - sono responsabili del comportamento dei propri tesserati anche a titolo di responsabilità oggettiva (art. 3 RD), pertanto i dirigenti e/o i capitani delle società sportive, e delle associazioni, devono prodigarsi per prevenire il degenerare di situazioni fortemente antisportive e lesive all'immagine di tutta l'Associazione Sportiva; in particolare in caso di atti di violenza di più tesserati in concorso tra loro, le società ritenute responsabili, in aggiunta ai provvedimenti disciplinari inflitti ai propri tesserati, dettati dai regolamenti possono subire:

- esclusione dalla manifestazione e incameramento della cauzione.

La decisione dell'esclusione dalla manifestazione è una decisione inappellabile.

Provvedimenti disciplinari

- nel corso di una medesima manifestazione, saranno 2 le ammonizioni, in successione di tempo e di gare, che comporteranno la squalifica di 1 giornata.
- i giocatori espulsi o allontanati dal campo, nel corso della gara, dovranno considerarsi automaticamente squalificati per la gara successiva.
- le sanzioni avranno esecuzione a partire dal venerdì successivo all'effettuazione della gara.
- nel caso il Comunicato non giungesse a destinazione, presso l'indirizzo della Società, questa si dovrà fare carico d'informarsi presso la S.d.A. Calcio.

Obblighi:

- parastinchi, sono obbligatori nelle manifestazioni di calcio a 11, mentre sono vivamente consigliati nelle rassegne di calcio a 5 e 7.

Provvedimenti a fine gara

I provvedimenti del direttore di gara adottati dopo la fine della gara possono non essere notificati agli interessati.

Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale.

Informazioni:

Per qualsiasi chiarimento in merito, eventuali variazioni al calendario e/o schede Società, contattare il Coordinatore dell'Attività del S.d.A. Calcio Regionale:

Sig. Luca Ruspini mobile +39 3383034248 , e-mail ruspini65uisp@yahoo.it ;

calcio.lombardia@uisp.it

Privacy

Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche - Tutela della persona o altri soggetti rispetto al trattamento dati.

I Soci con il tesseramento UISP, a conoscenza di quanto disposto dalla legge di cui sopra, consentono che i propri dati personali siano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi.

Luca Ruspini

Coordinatore Attività – Calcio

Tommaso Ramundo

Responsabile Struttura Attività Calcio
Comitato Regionale Lombardia